

Normativa

Origine preferenziale: aggiornamenti per Convenzione PEM

L'Agenzia della Dogane ha recentemente fornito importanti chiarimenti sull'applicazione della Convenzione PEM riveduta, illustrando i codici documento TARIC e le diciture da indicare nelle dichiarazioni doganali di importazione, **a partire dal 1° gennaio 2026**.

In particolare, a decorrere da tale data, l'Unione applicherà le **norme riviste della Convenzione PEM** (Revised Rules - R) in tutti gli accordi bilaterali che contengono un riferimento dinamico (link dinamico) alla Convenzione nei rispettivi Protocolli sulle norme di origine (*i.e.* **Islanda, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Isole Faroe, Egitto, Giordania, Marocco, Palestina, Tunisia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo, Repubblica di Moldova, Georgia, Ucraina**).

In attesa della ratifica della Convenzione riveduta, **Marocco, Egitto, Palestina e Tunisia esporteranno nell'Unione europea secondo le regole transitorie previste dai rispettivi accordi bilaterali con l'UE**.

La coesistenza di diversi "set" di regole di origine preferenziale impone agli operatori interessati di verificare attentamente i protocolli applicabili di volta in volta, distinguendo tra Paesi che applicano la Convenzione PEM riveduta, quelli che utilizzano le regole transitorie e quelli che si attengono ancora a protocolli bilaterali specifici.

Per operare in sicurezza, è necessario pertanto revisionare le dichiarazioni del fornitore (ricevute e rilasciate), in quanto devono contenere i corretti riferimenti alle regole da applicare. Particolare attenzione deve essere posta nelle *long term declaration* (LTD), dovendo suddividere e raggruppare i Paesi per regole di origine onde evitare confusioni.

Fonte: newsletter LCA – febbraio 2026